

BGE BGE 99 Ib 39 vom 1. Januar 1973

Bundesgericht (BGE), 1973-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_99_Ib_39

FR: BGE BGE 99 Ib 39 du 1 janvier 1973

IT: BGE BGE 99 Ib 39 del 1 gennaio 1973

Regeste

Regeste Österreichisch-schweizerischer Vertrag von 1875; BB von 1961/1970 über die Bewilligungspflicht für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. 1. Die Verletzung des Art. 2 des genannten Vertrags kann nicht mit Beschwerde beim Bundesrat im Sinne von Art. 73 Abs. 1 lit. b VwG geltend gemacht werden (Erw. 1). 2. Die verwaltungsrechtliche Kammer des Bundesgerichts prüft auch den mit der Rüge der Missachtung des eidgenössischen Verwaltungsrechts verbundenen Einwand, ein Staatsvertrag sei verletzt (Erw. 1). Verhältnis zwischen dem internationalen Recht und dem Landesrecht. 1. Es ist zu vermuten, dass der eidgenössische Gesetzgeber sich an Vorschriften der ordnungsgemäss abgeschlossenen Staatsverträge halten wollte, es wäre denn, er hätte einen allfälligen Widerspruch zwischen einer Bestimmung des Landesrechts und dem internationalen Recht bewusst in Kauf genommen. Im Zweifel ist das Landesrecht entsprechend dem internationalen Recht auszulegen (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 3). 2. Der Gesetzgeber war sich bewusst, dass der BB von 1961/1970 dem internationalen Recht widersprechen könnte. Dieser Erlass ist daher gemäss Art. 113 Ziff. 3 BV für das Bundesgericht massgebend (Erw. 4).

Regeste Traité austro-suisse du 7 décembre 1875; arrêté fédéral de 1961/1970 concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. 1. La violation de l'art. 2 du traité austro-suisse de 1875 ne peut être invoquée dans un recours au Conseil fédéral, au sens de l'art. 73 al. 1 lit. b LPA (consid. 1). 2. La Chambre de droit administratif du Tribunal fédéral est compétente pour examiner le grief de violation d'un traité international, invoqué conjointement avec la prétendue violation de dispositions de droit administratif fédéral (consid. 1). Rappports entre le droit international et le droit interne. 1. Il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu'il ait en pleine connaissance de cause décidé d'édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (confirmation de la jurisprudence; consid. 3). 2. Le législateur était conscient de ce que l'arrêté fédéral de 1961/1970 pourrait être en contradiction avec le droit international. Cet arrêté lie dès lors le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 113 ch. 3 Cst. (consid. 4).

Regesto Trattato austro-svizzero del 7 dicembre 1875; DF 1961/1970 concernente l'acquisto di beni da parte di persone all'estero. 1. La violazione dell'art. 2 del Trattato austro-svizzero del 1875 non può essere fatta valere con ricorso al Consiglio federale ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 lett. b PAF (consid. 1). 2. La Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale è competente a conoscere anche d'una pretesa violazione di un trattato internazionale, allorchè questa è denunciata insieme con un'asserita violazione del diritto amministrativo federale (consid. 1). Relazione tra il diritto internazionale e il diritto interno. 1. Salvo che egli abbia risolto consapevolmente di emanare una disposizione di diritto interno

eventualmente in contrasto con il diritto internazionale, si deve presumere che il legislatore federale abbia voluto rispettare le norme dei trattati internazionali legittimamente conclusi. In caso di dubbio, il diritto interno va interpretato in modo conforme al diritto internazionale (conferma della giurisprudenza; consid. 3). 2. Nel caso del DF 1961/1970, il legislatore federale è stato cosciente delle sue eventuali implicazioni in ordine al diritto internazionale. Tale decreto è quindi vincolante per il Tribunale federale ai sensi dell'art. 113 cpv. 3 CF (considerando 4).

Erwägungen

E. 1

Il ricorrente allega che la decisione impugnata viola il Trattato austro-svizzero del 1875, a cui a suo avviso il DF 1961/1970 deve cedere il passo. Ove tale censura fosse fondata, l'istanza cantonale avrebbe applicato erroneamente il DF 1961/1970. La sua decisione sarebbe nello stesso tempo lesiva del diritto amministrativo federale e del diritto internazionale. In questi casi il ricorrente può disporre, quale impugnativa BGE 99 Ib 39 S. 43 ordinaria, del ricorso di diritto amministrativo, e la Camera di diritto amministrativo è competente ad esaminare anche la pretesa violazione del trattato internazionale. Ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 lett. b PAF, la violazione delle disposizioni dei trattati internazionali che riguardano il commercio e i dazi, le tasse per brevetti d'invenzione, la libera circolazione e il domicilio, deve essere fatta valere con ricorso al Consiglio federale. Benchè il Trattato del 1875 regoli (come lo prova il suo prolisso titolo) una molteplice serie di rapporti - tra i quali quelli di domicilio -, il suo art. 2, invocato dal ricorrente, disciplina esclusivamente l'acquisto, il possesso e l'alienazione di beni stabili e il pagamento delle relative imposte; esso concerne, cioè, una materia diversa da quelle enumerate nell'art. 73 cpv. 1 lett. b PAF. La competenza del Consiglio federale è quindi esclusa nella fattispecie. Ne segue che può essere entrato nel merito del gravame proposto.

E. 2

...

E. 3

Il ricorrente invoca un conflitto tra il Trattato del 1875 e il DF 1961/1970, ossia tra una norma recepita dal diritto internazionale, qual'è indubbiamente l'art. 2 del Trattato, e una norma originaria del diritto interno, qual'è quella, sancita dal DF 1961/1970, che stabilisce, per le persone domiciliate all'estero che intendano acquistare un fondo in Svizzera, l'obbligo d'una autorizzazione. Egli sostiene che s'impone l'applicazione della norma del diritto internazionale, da lui nella fattispecie considerata speciale rispetto a quella generale che pone l'obbligo summenzionato. Conviene al proposito ricordare la giurisprudenza del Tribunale federale sulla relazione vigente nel nostro ordinamento tra il diritto internazionale e quello interno. Nella sentenza Frigerio c. Dipartimento federale dei trasporti e delle energie, del 22 novembre 1968, è stato rilevato (RU 94 I 678/79) che il legislatore federale intende rispettare le norme dei trattati internazionali legittimamente conclusi, salvo che risolva con piena consapevolezza di emanare una disposizione di diritto interno eventualmente in contrasto con il diritto internazionale. In caso di dubbio, il diritto interno dev'essere interpretato in modo conforme al diritto internazionale, ossia in guisa che non esista un contrasto con quest'ultimo. Tale principio, che, come illustrato nella citata sentenza, consente di evitare di BGE 99 Ib 39 S. 44 regola veri e propri conflitti tra i due

diritti, va mantenuto. Esso riconosce, in linea di massima ed ove sussista un autentico conflitto, la prevalenza del diritto internazionale, sia esso anteriore o posteriore alla norma del diritto interno. La possibilità d'una eventuale e consapevole deroga da parte del legislatore, fonte suprema del diritto interno, consente di mitigare certi rigori e di salvaguardare in pratica determinati imperiosi interessi. Una siffatta deroga consapevole, pur non potendo, ove sussista effettivamente, modificare la sfera dei diritti e degli obblighi dello Stato nell'ambito della comunità internazionale, è determinante nell'ordinamento interno e vincola il Tribunale federale (art. 113 cpv. 3 CF).

E. 4

Nella fattispecie, la questione d'un eventuale conflitto tra l'art. 2 del Trattato del 1875 e le norme del DF 1961/1970 non deve essere esaminata dal Tribunale federale. Consta infatti dai dibattiti che ebbero luogo a suo tempo nell'Assemblea federale in occasione della deliberazione del decreto federale del 1961 e dei suoi successivi rinnovi (accompagnati da modifiche) nel 1965 e nel 1970, che gli aspetti relativi al diritto internazionale di detto decreto sono stati considerati in tale sede ed hanno dato occasione ad approfondite discussioni (v. in particolare sullo specifico tema della controversa compatibilità del decreto con taluni trattati internazionali conclusi dalla Svizzera: Boll. sten. CN 1965, p. 376-404 e 422-424; Boll. sten. CSt. 1965, p. 23-25 e 125-130). L'Assemblea federale, introducendo e rinnovando l'obbligo d'una autorizzazione per le persone domiciliate all'estero che intendono acquistare un fondo in Svizzera, è stata pertanto consapevole dei riflessi e delle implicazioni che tale disciplina legale poteva eventualmente comportare in ordine al diritto internazionale, ed in particolare ai trattati che garantiscono ai cittadini di determinati paesi una più o meno estesa uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini svizzeri. Vuoi perchè ritenesse la nuova disciplina non in contrasto con detti trattati (tesi sostenuta, tra l'altro, da autorevoli giuristi), vuoi perchè la ritenesse comunque fondata su imperiose necessità, il Parlamento non ha considerato le possibili obiezioni concernenti la conformità del decreto federale a certe norme di accordi internazionali tali da giustificare una rinuncia all'assoggettamento generale delle persone all'estero all'onere dell'autorizzazione. BGE 99 Ib 39 S. 45 Essendo pacifico che l'Assemblea federale era cosciente dell'eventuale rilevanza sotto il profilo del diritto internazionale della regolamentazione da essa posta in essere, non incombe al Tribunale federale d'analizzare tale aspetto. Poichè, per i motivi illustrati, la validità del DF 1961/1970 nei confronti dei cittadini austriaci domiciliati all'estero non è pregiudicata dal Trattato del 1875, il Tribunale federale è tenuto ad applicare tale decreto federale ai sensi dell'art. 113 cpv. 3 CF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.